

IL Foro Trentino

Ordine degli Avvocati di Trento



IN QUESTO NUMERO

1-2
Mettiamo in Ordine

3
Notizie dal Consiglio dell'Ordine

4
Novità normative

4-5
Giurisprudenza di Merito

6
Appuntamenti Formativi

6
Associazioni Forensi a Confronto

7-8
La Voce dei Colleghi

9
Informazioni Utili

9-10
L'Angolo dell'Editoria

11
L'Albo delle Figure

12
Convegno Oltre il Genere

Ordine

degli

Trento



Avvocati

Mettiamo in Ordine

AVVOCATURA E RAPPRESENTANZA POLITICA: UNA QUESTIONE IRRISOLTA

L'Avvocatura italiana è un "corpo" composito nel quale convergono molteplici anime che connotano un gruppo sociale oggi di circa 230.000 unità. Colleghe, Colleghi; giovani validi professionisti e Avvocati di esperienza; Avvocati di provincia, Avvocati che esercitano quotidianamente in Fori di oltre 3.000 iscritti; Avvocati specialisti e "genericisti"; ancora, Avvocati del contenzioso giudiziale e Avvocati "d'affari"; così, un'Avvocatura di studi "artigianali" e una di studi legali associati d'imponenti dimensioni. E ancora, sol per citarne alcuni, amministrativisti, civilisti, giuslavoristi, penalisti, tributaristi.

Sullo sfondo un contesto sociale, economico, finanziario, previdenziale e politico con accelerazioni imprevedibili e derive che mai come in questi ultimi anni, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, hanno palesato per i moderni ordinamenti occidentali strutturali limiti oggettivi.

Un'Avvocatura multiforme e policroma che subisce in modo impietoso (ancorché lo abbia concorso a provocare) un mercato del lavoro saturo in un "sistema giustizia" afflitto da inefficienze nel quale – molto spesso – le soluzioni proposte sono state insoddisfacenti e di certo detrimento per il cittadino.

Un'Avvocatura multiforme e policroma che – anche per una propria debolezza cui raramente è riuscita a sottrarsi, determinata da un'irrisolta frammentazione interna – quotidianamente subisce le continue "attenzioni" di poteri forti, direzionate a comprimerla e a ridurla ai minimi termini al fine di depotenziare quel ruolo sociale e prim'ancora, costituzionale, tipico della nostra libera professione e teso alla tutela dei principi fondamentali e dei diritti del cittadino.

In questo contesto, da ormai molti anni, la questione della rappresentanza "politica" dell'Avvocatura ha assunto un ruolo centrale. "Politica" intesa come rappresentanza "nella politica della giurisdizione" e "per una politica dell'Avvocatura".

Disporre di un'unitaria rappresentanza politica è o può essere, in prospettiva, concreto elemento di strategico vantaggio per migliorare lo *status quo*?

A questa domanda il mondo delle istituzioni forensi, l'associazionismo forense, la stessa Avvocatura, hanno dato risposte positive pur prospettando soluzioni operative diverse.

Chi afferma con decisione come la rappresentanza politica spetti unicamente a CNF e Ordini.

Chi afferma come questa rappresentanza sia appannaggio esclusivo del mondo delle associazioni forensi.

Chi ancora afferma come la rappresentanza politica debba essere attribuita a un organismo diverso, unitario, emanazione del Congresso Nazionale Forense inteso come massima rappresentazione ed espressione della "base" dell'Avvocatura.

Quest'ultime istanze condussero, nel corso della assise congressuale straordinaria tenutasi a Venezia nel 1994, a delineare il modello rappresentativo unico dell'Avvocatura Italiana, prodromico alla nascita dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, avvenuta con il Congresso di Maratea del 1995. E tuttavia, non può esser taciuto il fatto che con la nascita dell'OUA la *vexata questio* non si sia spenta, anzi si sia implementata aprendo – nel mondo interno dell'Avvocatura – tensioni e accessi conflitti, a volte motivati dalla improvvida necessità dei contendenti di non perdere "posizioni" dominanti conquistate "sul campo", altre volte, da più nobili principi e motivazioni. Ordini, CNF, Associazioni, OUA, nessuno escluso, si sono confrontati per oltre un ventennio.

Da un lato, chi non riconosce all'OUA la titolarità della rappresentanza politica dell'Avvocatura per difetto di un presupposto normativo che ne fondi la legittimazione. Da altro lato, chi esclude che tale prerogativa possa "ricadere" sul Consiglio Nazionale Forense e sugli Ordini (vuoi per un difetto –

Avvocatura e rappresentanza politica: una questione irrisolta

ancora una volta – di legittimazione normativa, vuoi per esser questi Soggetti espressione di una rappresentanza puramente istituzionale, vuoi infine – con riferimento al solo CNF – per l'impossibilità di cumulare sul titolare della rappresentanza istituzionale e giurisdizionale anche la prerogativa della rappresentanza politica, in specie laddove l'elezione dei consiglieri nazionali avviene secondo un modello indiretto).

Il risultato finale è stato quello del perder l'occasione di pianificare in modo strategico una condivisa azione nella "politica della giurisdizione" e a favore di una provvida "politica dell'Avvocatura". In tale contesto istituzionale / associativo, l'Avvocatura italiana ha comunque "fatto politica" ma in modo non sempre organico, spesso frammentato, di fatto palesando verso l'esterno debolezza al cospetto di chi forse – *rectius* certamente – di quella debolezza faceva "buon gioco" per, in ogni caso, "chiudere" di volta in volta le "partite" con un punteggio impietoso.

Senza escludere o non riconoscere l'impegno e lo spirito che numerosi rappresentanti delle molte avvocature hanno profuso in anni di "battaglie" politiche per una migliore giurisdizione e/o per una migliore Avvocatura, ritengo, tuttavia, di poter affermare come l'assenza di una pianificazione unitaria, concertata, condivisa abbia di certo impedito l'affermazione di risultati complessivi soddisfacenti.

***** **

Con la legge n. 247 del 2012 il legislatore ha introdotto un'importante novità. L'Art. 39 comma 3 della legge professionale così recita testualmente: *"Il Congresso Nazionale Forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati."*

Sostanzialmente condivisa l'esegesi della norma: seppur di non cristallina chiarezza, per un eccesso di indeterminatezza, essa, tuttavia, pare configurare – per fonte primaria – l'esistenza di un organismo politico unitario dell'Avvocatura italiana.

Il XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia tenutosi nell'ottobre del 2014 – primo Congresso successivo all'entrata in vigore della nuova Legge Professionale – non ha dato risposte ufficiali o comunque esaustive rispetto a come questo organismo debba essere inteso. Né, in modo "ufficiale", si è sciolto l'importante dubbio se l'OUA, per come esistente sino a quel momento, debba essere considerato oggi l'organismo previsto dall'art. 39 L.P. o se, al contrario, l'organismo ex art. 39 L.P. sia un "nuovo" organismo da disegnare nei suoi tratti, nella sua composizione, nelle sue funzioni e prerogative.

L'Ordine degli Avvocati di Trento, fin dalla delibera assembleare del 14 febbraio 2003, non ha inteso far parte dell'OUA. Così, la partecipazione ai Congressi Nazionali Forensi nel corso di questi anni, in stretta coerenza con il citato deliberato, è stata esclusa. Solo in previsione del Congresso Nazionale Forense di Venezia 2014, in ragione della sopravvenienza normativa dell'art. 39 L.P., l'Assemblea del Nostro Ordine si è espressa per una partecipazione in qualità di "osservatori" al fine di verificare quali sarebbero stati gli esiti.

A oggi, la questione della rappresentanza politica dell'Avvocatura rimane quindi ancora irrisolta. Di certo il prossimo Congresso Nazionale Forense di Rimini, previsto nell'ottobre del 2016, affronterà nuovamente il tema. La previsione normativa dell'art. 39 L.P., configurando un nuovo organismo nell'organigramma strutturale dell'Avvocatura

nazionale, impone, senza più alibi di sorta, la Nostra partecipazione.

In previsione di questo momento che, pur senza eccessivi ottimismo, mi augurerei possa essere la definitiva "chiusura" della *querelle*, sarà – per tempo – convocata una Assemblea per nominare i delegati del Nostro Foro. Nell'ordine del giorno sarà anche compreso l'esame e discussione sull'iniziativa editoriale "Il Dubbio" (cfr Newsletter n. 1/16 del "Foro Trentino") e sul Regolamento del CNF dd 11.12.2015 "Rimborsi spese e gettoni di presenza" (cfr Newsletter n. 2/16 del "Foro Trentino"). In previsione del Congresso Nazionale Forense di Rimini è davvero importante sia sentita la necessità di parteciparvi per concorrere alla individuazione della direzione da intraprendere. In attesa della formale convocazione confido Ci si potrà incontrare numerosi per un confronto su una questione di estrema attualità e di significativa importanza per le sorti della Nostra professione.

Andrea de Bertolini



Notizie dal Consiglio dell'Ordine

CONSIGLI GIUDIZIARI

Con riferimento ai Consigli Giudiziari s'invitano le Colleghe e i Colleghi a prender visione della delibera assunta dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine al link <http://www.avvocatitriveneto.it/deliberaregolamento-consigli-giudiziari/>. Si informa altresì che il nostro Consigliere Giudiziario per il l'Ordine di Trento e per l'Ordine di Rovereto è l'Avv. Roberto Bertuol. a Lui i nostri migliori auguri per questo importante incarico. Un ringraziamento sincero e grato, infine, all'Avv. Andrea Mantovani per il lavoro e l'impegno profuso nella precedente consiliatura.

IL QUOTIDIANO DELL'AVVOCATURA "IL DUBBIO"

Si ricorda come per le Colleghe e i Colleghi del nostro Foro sia possibile sottoscrivere gratuitamente, avvalendosi dell'apposito codice comunicato dalla segreteria del Consiglio via mail, l'abbonamento annuale all'edizione on-line de "Il Dubbio". Il costo annuale di euro 3,00 ad abbonamento sarà assunto per coloro che sono interessati dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dunque senza oneri di spesa per il nostro Ordine.

SCUOLA FORENSE

Con il mese di maggio è iniziato il nuovo corso di formazione per praticanti della Scuola Forense di Trento. In conformità alla nuova legge professionale e al regolamento attuativo è stata necessaria un'importante opera di "aggiornamento" che ha comportato il dispiegamento di importanti energie. Un ringraziamento al Direttivo della Scuola Forense e a tutte le Colleghe e i Colleghi che contribuiscono e contribuiranno a garantirne l'efficienza.

ASTENSIONE PENALISTI

Si comunica esser pervenuta notizia dell'astensione indetta dall'Unione delle Camere Penali Italiane per i 24, 25 e 26 maggio 2016.


Al link http://www.camerepenali.it/cat/7644/astensione_nazionale_dei_penalisti_il_24_25_e_26_maggio_2016.html le informazioni ed il contenuto della delibera della UCPI.

ALBO CASSAZIONISTI: IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO PER IL CORSO PROPEDEUTICO ALLA ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi n. 3 - del 12 gennaio 2016 il bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ci sono 45 giorni di tempo per inviare la domanda di partecipazione alla prova di accesso, elaborata attraverso il form online - rinvenibile all'indirizzo www.corsicassazionisti.cnf.it e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti2016@pec.cnf.it entro le ore 23,59 ora italiana dell'ultimo giorno utile.

Il bando disciplina i requisiti di ammissione, le prove di accesso, la organizzazione delle lezioni- anche su base decentrata e prevede la possibilità di borse di studio.



DOMANDA RICONOSCIMENTO TITOLO DI SPECIALISTA

Si informa che il Consiglio Nazionale Forense, il 22 gennaio scorso, ha adottato la seguente delibera:

"Con riferimento alle domande di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, ex art. 8 DM 144/2015, il quale prevede la produzione di documentazione relativa a quindici affari trattati per ciascuno dei cinque anni antecedenti alla domanda, nonché un successivo colloquio presso il Consiglio Nazionale Forense, ovvero commissione al suo interno;

considerato

- che il Regolamento d cui al Decreto Ministeriale n. 144/2015 è stato impugnato avanti il TAR e che la discussione dei ricorsi nel merito è fissata per l'udienza dell' 8 marzo 2016;

- che tra i motivi dell'impugnazione si censura anche la previsione circa il numero degli affari da documentarsi annualmente e le caratteristiche degli incarichi svolti, nonché la legittimazione del Consiglio Nazionale Forense a effettuare il colloquio e il rilascio del titolo;

- che per le valutazioni della documentazione pervenuta è necessaria una istruttoria tecnica da compiersi sulla documentazione offerta, di cui va considerata "la rilevanza per quantità e qualità" e non vanno considerati "affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva", elementi oggetto delle censure innanzi al Giudice Amministrativo;

- che le impugnative innanzi al giudice amministrativo ineriscono agli stessi criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, anche a evitare possibili disparità di valutazione nel tempo.

___ il Consiglio Nazionale Forense delibera di sospendere necessariamente la disamina delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza sino a diversa comunicazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio".

Novità normative

Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo Caroli

FONTI EUROPEE

- **Regolamento (Ue) 2016/589** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016: modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.
- **Regolamento (Ue) 2016/591** del Consiglio del 15 aprile 2016: modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere.

FONTI NAZIONALI

- **Legge 8 aprile 2016, n. 49:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio"
- **D.d.I.S. 2312:** è stato approvato il 13 aprile anche dal Senato, ma non è stato ancora pubblicato, il testo del disegno di legge che ratifica e dà esecuzione all'Emendamento di Doha al protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottato a Doha l'8 dicembre 2012.
- **D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50:** è entrato in vigore il **nuovo Codice Appalti**. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016. Subito operativo il criterio di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di appalto integrato, il limite del 30% al subappalto e la cancellazione dell'incentivo 2% ai progettisti

interni alla Pubblica Amministrazione. Per altre norme, come la qualificazione di imprese e Stazioni Appaltanti e il débat public bisognerà attendere i decreti attuativi dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Nella fase transitoria resterà in vigore il precedente Regolamento attuativo, che verrà abrogato man mano che verranno introdotte le linee guida dell'Anac.

- **Disegno di legge costituzionale C. 2613-D:** Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale approvato da entrambe le Camere, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti. La riforma prevede il superamento del sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; sono oggetto di revisione anche la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni. Viene altresì disposta la soppressione del CNEL. In base all'art. 138 della Costituzione, vi sono tre mesi per la proposizione del referendum popolare, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera, ovvero di cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

FONTI LOCALI

- **Decreto del Presidente Della Provincia, n. 2-36/Leg** del 12 aprile 2016: modifica i regolamenti attuativi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura".
- **Legge Provinciale n. 4** del 21 aprile 2016: "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino". La Provincia si ispira ai principi definiti dall'Unione europea nel Libro bianco sullo sport presentato nel 2007 dalla Commissione europea.

Si ringraziano i colleghi per il loro contributo

Giurisprudenza di merito

CIVILE

Tribunale di Trento, sent. N. 346/16 - pubbl. il 11.04.2016, rep. n. 894/16

Ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 cod. civ., debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall'art. 46 e segg. T.U.L.P.S. ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell'incolumità pubblica, anche tutte le altre, che pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati.

Nel caso di specie, un soggetto durante le operazioni di sfalcio dell'erba nello spazio antistante lo spogliatoio di un centro sportivo, senza prestare attenzione e/o cautela alle persone presenti nelle vicinanze, sollevava con il decespugliatore un pezzetto di metallo che colpiva all'occhio una persona cagionandole gravi lesioni.

Tribunale Civile di Trento - sez. Lav. Sentenza N. 61 Dd. 5 Aprile 2016.

"... la minore età di un teste non incide sulla capacità a testimoniare, bensì, eventualmente, sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull'attendibilità;

Giurisprudenza di merito

inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 15.1.2015, n. 569; Cass. 19.7.2013, n. 17773; Cass. 3.4.2007, n. 8358), le deposizioni dei testimoni de relato in genere (.....), pur avendo un valore probatorio attenuato perché indiretto, sono idonee ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.”

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che, se le dichiarazioni degli alunni di una scuola si dovessero ritenere inutilizzabili quali unica fonte di prova, gli illeciti disciplinari che si dovessero verificare in quell'ambito scolastico potrebbero essere perseguiti solamente se ripresi da una telecamera o solo se accidentalmente vi assiste un adulto.

PENALE

Tribunale di Trento - Ufficio GIP Sentenza pubblicata il 26.11.2015 (n. 638/15 Reg. Sent.)

Il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 viene ad essere integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi, ed è sufficiente, ma comunque necessario, verificare la concreta idoneità degli atti posti in essere, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. Debbono dunque essere mandati assolti, per assenza del dolo proprio del reato contestato, sia che esso sia da intendere come dolo specifico che come dolo di intenzione, gli imputati che, accusati di aver ceduto fraudolentemente la proprietà dell'appartamento ove risiedevano, mediante la costituzione di società inattiva ed il conferimento dell'immobile a liberazione della quota societaria sottoscritta, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace l'eventuale procedura di riscossione coattiva di un debito fiscale, non neghino di aver effettuato l'operazione di trasferimento/conferimento, ma neghino che essa abbia avuto la funzione e lo scopo di mettere in pericolo la garanzia per il pagamento del debito fiscale, trattandosi della cessione di un bene di nessun valore concreto, essendo gravato da un'ipoteca da tempo consolidata e di valore molto superiore a quello ricavabile dalla sua eventuale vendita (circostanza questa provata per documenti).

MINORI

Corte d'Appello di Trento - sez. specializzata per i minorenni – sent. n. 2/16 dd. 25.02.2016 RG. 494/2015 VG.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 44 lett. b della legge n. 184 del 1983, per quanto riguarda, in primo luogo, la durata triennale del matrimonio o della convivenza fra i coniugi, deve escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito, previsto all'art. 6, contenuto nel titolo II della legge n. 184 del 1983 (che disciplina l'adozione ordinaria), ma non espressamente richiamato nel titolo IV della legge citata, laddove viene disciplinata l'adozione

“in casi particolari” (mentre viene espressamente richiamato nel titolo III che disciplina l'adozione internazionale) sia richiesta per pervenire, nel caso previsto dall'art. 44 lett. b, all'adozione del minore, figlio di uno dei coniugi, da parte dell'altro coniuge.

In secondo luogo, con riferimento al requisito dell'assenso di entrambi i genitori del minore adottando, la mancanza di assenso del padre biologico non può essere ritenuta di ostacolo all'adozione, qualora l'adottando sia stato riconosciuto solo dalla madre e risulta di padre ignoto.

DISCIPLINARE

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento

1. L'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico; di conseguenza, per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, che rende inapplicabile lo "jus superveniens" introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento

2. Il termine della prescrizione decorre dal momento della commissione del fatto disciplinarmente rilevante e può essere interrotta esclusivamente dall'apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di specifici atti di impulso quale, ad esempio, la citazione a giudizio.

(Verbale CDD 13 aprile 2015 – procedimento 25/2015 – dichiara prescritto il procedimento relativo a fatti risalenti agli anni 2006-2008, rispetto ai quali non era mai stato avviato il procedimento disciplinare con la formulazione del capo di incolpazione).

*Avv. Maria a Beccara
Avv. Andrea Stefanelli
Avv. Mirco Casari
Avv. Lucia Bobbio
Avv. Roberta de Pretis*



Appuntamenti formativi



BANCHE & IMPRESE: quale tutela per gli imprenditori e i cittadini

6 maggio, Sala Auditorium SEAC, CIVILE, 9-19

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E RUOLO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

12 maggio, Centro Congressi Interbrennero, CIVILE, 14-18

OLTRE IL GENERE: riflessioni improrogabili: principi costituzionali, diritto penale, diritto civile

19 maggio, Facoltà di Giurisprudenza, DEONTOLOGIA, CIVILE e PENALE, 9-18.15

L'ANALISI E L'APPROFONDIMENTO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SULLE DEPENALIZZAZIONI

20 maggio, Fondazione Cassa di Risparmio, PENALE, ore 15-18

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO: profili teorico-applicativi

20 maggio, Facoltà di Giurisprudenza, AMMINISTRATIVO, ore 15-17

Dall'intermediazione alla distribuzione

24 maggio, Facoltà di Giurisprudenza CIVILE, ore 9-13.15

DIRITTI E CINEMA: un borghese piccolo piccolo

27 maggio, Teatro San Marco, DEONTOLOGIA, 17.30-20.30

MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA: profili teorico applicativi

27 maggio, Facoltà di Giurisprudenza, Penale, 15-17

Associazioni Forensi a confronto

È con grande piacere che la Camera Amministrativa di Trento interviene cogliendo l'occasione di presentarsi ed al tempo stesso fornire un primo spunto di riflessione sullo stato della giustizia amministrativa in provincia di Trento.

La Camera è stata costituita nel 2005 quale momento di aggregazione degli avvocati che praticano la disciplina del diritto amministrativo, al fine di condividerne le esperienze e farsi portavoce delle istanze dagli stessi promananti.

Da tale ambito è scaturita fra l'altro l'esperienza ormai consolidata dei Dialoghi di Diritto Amministrativo, appuntamento apprezzato anche al di fuori degli stretti ambiti della provincia di Trento, frutto della intensa collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Tornando alla stringente attualità, come Camera Amministrativa siamo reduci dalla recente cerimonia di Inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sede di Trento, nel corso della quale da parte delle numerose autorità giurisdizionali e di governo della giustizia amministrativa intervenute, sono state intessute le lodi del locale Tribunale amministrativo, distintosi per efficienza ed efficacia del suo operare.

In effetti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Trento da tempo ha dimostrato di essere un valido strumento di tutela delle ragioni del cittadino e degli operatori economici nei confronti della Pubblica Amministrazione, fornendo una adeguata risposta in tempi assolutamente celeri non facilmente riscontrabili in altri ambiti territoriali.

Ebbene, a fronte della giusta considerazione di detti meriti, assistiamo in questi giorni ad una vicenda che appare per le stesse ragioni paradossale e mai verificatasi in passato.

Il magistrato chiamato solo qualche mese fa a presiedere il Tribunale Amministrativo, ad esito di un ricorso promosso da altro giudice avverso la procedura di selezione e nomina, è stato costretto a lasciare il proprio ruolo, determinando sul piano operativo un profondo disagio tra gli operatori del diritto e una vero e proprio disservizio nel campo della giustizia, testimoniato dalla soppressione di una delle non frequenti udienze in cui si declina l'attività giurisdizionale.

Si è certi che l'attuale vacatio sarà colmata dal prossimo insediamento di un nuovo giudice referendario che assumerà ad interim la presidenza, ma la non facile preconizzazione dei tempi che saranno necessari al compimento della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista l'ultimo Presidente di ruolo, non può che destare nella Camera, per il ruolo di interprete del sentire dell'avvocatura amministrativa, una viva preoccupazione, tenuto conto dell'esiguo numero di magistrati componenti il Collegio giudicante.

A questo si aggiunga che il ruolo fondamentale di indirizzo e di supporto che la Presidenza del Tribunale esercita soprattutto nei confronti dei giudici cosiddetti "non togati", che costituiscono una peculiarità del locale Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa.

In questa sede la Camera non può che auspicare in tempi brevi una soluzione definitiva della vicenda della Presidenza nell'interesse della giustizia e di coloro che vi accedono per la tutela dei propri interessi e diritti.

Avv. Beatrice Tomasoni

Presidente Camera Amministrativa di Trento

La voce dei colleghi

Avv. Andrea Antolini

LE ARMI - LA CACCIA UNA NORMATIVA PER TANTI COMPLICATA E DIFFICILE, UN FALSO PROBLEMA.

Ringrazio i colleghi che avranno la pazienza di leggere questo mio breve intervento.

Mi occupo professionalmente da alcuni anni del diritto delle Armi e della normativa venatoria nelle aule di giustizia ed anche per passione personale.

Quando si affronta il problema delle armi in generale vi è già un pregiudizio concettuale sulla materia che trova gli interlocutori processuali spesso in una posizione rigida e preordinata.

Ho avuto la fortuna professionale di scrivere un libro e collaborare con il dott. Edoardo Mori alla stesura dello stesso e beneficiare della sua "lucidità" giuridica nel centrare le diverse problematiche relative alla disciplina delle armi e venatoria.

Segnalo ai colleghi il sito del dr. Edoardo Mori www.earmi.it ed il mio sito www.studiodilegaleantolini.it dove si potrà scaricare gratuitamente il testo "La Caccia" volume edito da LibriProfessionali.it contenente la normativa sulla Caccia, le Leggi, la Giurisprudenza commentata con appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria.

Quando si parla di caccia, la legge fondamentale di riferimento è la L. 157/92 ed essa è stata frutto di un compromesso politico sulle diverse fattispecie ordinarie e quindi carente dal punto di vista giuridico su problematiche applicative.

La legge è stata interpretata dalla giurisprudenza nel corso degli anni arrivando ad una normativa formatasi e modificatasi nelle aule dei Tribunali. Tale sviluppo come si può capire, è frutto quindi di un'evoluzione con punto di partenza le sentenze che hanno per oggetto violazioni e quindi si è formato un diritto che sostanzialmente è originato da situazioni negative.

Questa evoluzione nel corso degli anni ha portato a dei problemi interpretativi e soprattutto ad una non conoscenza della normativa che purtroppo, come tutte le non conoscenze, porta gravi danni per il cittadino.

L'approccio corretto del giurista e soprattutto dell'avvocato dovrà essere indirizzato, sia nella normativa venatoria che nella normativa delle armi, ad un ritorno alle norme di legge con uno sforzo interpretativo delle stesse per poter trovare la corretta soluzione ai casi specifici.

Nella legislazione venatoria e in materia di armi un ruolo importante dovrà giocare l'avvocato che dovrà acquisire nozioni di balistica, tecnica venatoria ed avere anche una conoscenza pratica delle dinamiche ambientali e delle armi.

Questo elevato grado di conoscenza del professionista andrà a colmare le lacune di base della normativa e soprattutto ad escludere (quando possibile) la rilevanza penale di talune condotte, prospettate invece come tali dagli organi inquirenti.

In tal senso evidenzio alcune applicazioni pratiche con sentenze di riferimento del Tribunale di Trento.

In tema di "diritto penale delle armi" ed in particolare nell'ambito relativo alla denuncia e custodia delle stesse, la nuova normativa – ossia il d.lgs. 204/2010 che ha modificato una delle leggi fondamentali in materia ossia la L. 110/1975 – dispone che chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunciare entro 72 ore dalla ricezione all'Autorità di Pubblica Sicurezza l'acquisto e il luogo di detenzione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la contestazione di una contravvenzione con pena accessoria della confisca dell'arma. In riferimento a questa normativa evidenzio una recente pronuncia del GIP di Trento di data febbraio 2016 che ha archiviato un procedimento penale ove veniva contestato agli indagati in sede di un controllo di Polizia la violazione dell'art. 3 del Decr. L.vo 204/2010 che ha modificato il limite temporale previsto dall'art. 38 del T.U.L.P.S.. In sede di controllo amministrativo da parte delle Forze dell'Ordine non sono state trovate le armi nella residenza dove le stesse erano state comunicate che venivano detenute ma da accertamenti è stato riscontrato che la movimentazione delle stesse era oggetto di comodato avvenuto due giorni prima della verifica di accertamento e quindi nel rispetto delle 72 ore ritenendo quindi infondata la notizia di reato inoltrata all'Autorità Giudiziaria.

In materia di legislazione venatoria e sanzioni penali ad essa correlate segnalo la sentenza del Tribunale di Trento – sent. 23.05.2014, n. 534 (art. 30 lett. g) e h) L. 157/1992; artt. 17, 28, 46 L.P. 24/1991, artt. 129 e 530 c.p.p.).

Nel caso in esame, all'imputato veniva notificato decreto penale di condanna per il reato previsto e punito dall'art. 30 lett. g) della legge nazionale sull'esercizio dell'attività venatoria (L. 157/1992) per aver abbattuto due esemplari di capriolo (nella specie un maschio adulto ed un piccolo) nonostante il piano di abbattimento di tale selvatico nella riserva di appartenenza del cacciatore fosse già completato.

Detto decreto penale veniva tempestivamente opposto, innanzitutto perché il reato contestato non era corretto: la lettera g) dell'art. 30 L. Caccia punisce chi abbatte specie protette appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, mentre il capriolo non può certamente farsi rientrare in tale ambito, trattandosi di specie cacciabile nel rispetto dei piani di abbattimento; il reato astrattamente ipotizzabile, pertanto, era semmai quello contemplato dalla successiva lettera h) L. cit., ossia l'abbattimento di specie nei cui confronti la caccia non è consentita.



Ciò precisato la difesa dell'imputato ha rilevato che, nonostante nella riserva di appartenenza del cacciatore tratto a giudizio la caccia al capriolo fosse chiusa, nel distretto faunistico di cui faceva parte tale riserva, il contingente previsto non era ancora stato raggiunto.

L'art. 28 della legge provinciale trentina sulla caccia (L.P. 24/1991), in particolare, prevede che l'Ente Gestore demandato alla predisposizione dei programmi di prelievo – ossia l'Associazione Cacciatori Trentini – stabilisce il numero di capi (con riferimento alle specie sottoposte a programmazione di prelievo) da abbattere nei singoli distretti di caccia, definiti dalla legge "ambiti territoriali omogenei", mentre poi con regolamento interno emanato ai sensi dell'art. 17 della L.P.

La voce dei colleghi

24/91 vengono assegnati i capi di ciascun distretto alle singole riserve di caccia.
 Ciò che rileva dal punto di vista della violazione della norma punita con sanzione penale è che vi sia abbattimento di capi in esubero rispetto a quelli assegnati nell'intero distretto, mentre il semplice "sforamento" del contingente assegnato alla singola riserva costituisce solamente violazione del regolamento interno emanato dall'Ente Gestore, punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 46 lett. o) L.P. 24/1991.
 Il Tribunale di Trento, quindi, sulla base di tali considerazioni ha mandato assolto l'imputato con ampia formula perché il fatto non costituisce reato.

Dai precedenti sopra riportati si potrà vedere che al di là delle contestazioni dell'Autorità Giudiziaria il professionista che tratta tali problematiche dovrà approfondire conoscenze specifiche e multidisciplinari, al di là ed al di fuori di ciò che viene dettato nei testi legislativi di riferimento, talvolta poco conosciute dagli operatori del diritto.
 Concludo questo mio breve intervento nella speranza di aver stimolato i colleghi ad un approfondimento di una materia e di problematiche giuridicamente interessanti.



Informazioni utili

1. Si ricorda ai colleghi iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato che l'articolo 83/3 DPR 115/2002, recentemente modificato sul punto dalla Legge di Stabilità 2016, prevede che "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta".

2. Si segnala agli iscritti la pubblicazione del DL 59/2016 "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", entrato in il 04.05.2016, con l'introduzione del

pegno mobiliare non possessorio, del finanziamento garantito da trasferimento di bene sospensivamente condizionato e alcune modifiche sia alla LF che al cpc, in tema di esecuzioni, tra cui l'obbligo di inserire nel pignoramento un nuovo avviso, previsto dal rinnovato articolo 492 comma 3, ultima parte.

3. Si ricorda agli iscritti che nella sezione notifiche a mezzo pec del sito è stata aggiornata la pagina relativa alle notifiche a mezzo pec, mediante la pubblicazione del nuovo vademecum predisposto da Netservice: <http://www.ordineavvocattrento.it/ordine-avvocati/processo-telematico/notifiche-via-pec/>

Angolo dell'editoria



GIUFFRÈ EDITORE

A cura di: **Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento**

info: **Silvio Galeazzo 348 3025557**

l'AMMINISTRATIVISTA

Amministrativista.it è il nuovo portale tematico Giuffrè realizzato per avvocati e magistrati specializzati in "Appalti e contratti pubblici". Un innovativo ambiente online di approfondimento. Comitato scientifico: **Pres. Filippo Patroni Griffi** e dal **Prof. Avv. Maria Alessandra Sandulli**.

Prezzo Euro 260.00 + IVA In offerta Euro 220,00 + IVA

Portali Telematici Giuffrè



LE SOCIETÀ PER AZIONI

Commentario di ampio respiro sul diritto delle società per azioni, che analizza tutte le disposizioni e i profili di rilievo, attraverso commenti di agevole fruizione e di natura pratica.

Diretta da: Pietro Abbadessa e Giuseppe B. Portale
A cura di: Mario Campobasso, Vincenzo Cariello e Umberto Tombari
Edizione: 2016
Pagine: XXVIII - 4458

Prezzo per 2 volumi Euro 310,00



IL CONCORDATO FALLIMENTARE, COATTIVO E STRAORDINARIO

Collana: le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza.

Autore: Giancarlo Buccarella
Anno di edizione: 2016
Pagine: X - 476

Prezzo: Euro 52,00



Angolo dell'editoria

A cura di: **Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento**
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - info: 0461 980546

**LIBRERIA
SCALA**

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA 2016 E IL REGOLAMENTO Il prontuario delle infrazioni commentato con la Giurisprudenza

Autore: Potito Iascone
Editore: Tribuna / Collana: I codici commentati
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 1792

Prezzo Euro 45,00 In offerta - 15% Euro 38,25



RESPONSABILITA' DEL MEDICO E RISARCIMENTO DEL DANNO Dopo le sezioni unite con formulario e Giurisprudenza

Autore: Pascale Gianluca
Editore: Maggioli / Collana: Legale Civile
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 235


Prezzo Euro 29,00 In offerta - 11% Euro 25,52



MEMENTO PROCEDURA CIVILE 2016 IN USCITA A GIUGNO, PRENOTA LA TUA COPIA Prenota ora l'edizione di giugno... la nuova edizione aggiornata alle ultime novità!

Autore: AA. VV.
Editore: IPSOA / Collana: Memento Pratico IPSOA Francis Lefebvre
Collana: Memento pratico IPSOA Francis Lefebvre
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine 1135

Prezzo Euro 119,00 In offerta - 11% Euro 105,91



L'Albo delle Figure

Avv. Marcello Graiff

Nella pubblicazione dell'Ordine degli Avvocati di Trento viene fatta memoria di personaggi che – Avvocati, Giuristi e Studiosi del Diritto – meritano di essere ricordati per vita ed opere.

CARLO ANTONIO PILATI

Carlo Antonio Pilati apre la serie e se ne ha ben motivo di ricordarlo, vista la straordinarietà dell'Uomo che, ben dopo la sua morte - Tassullo 1802, sua Patria dove era nato nel 1733 – ben può considerarsi “Cittadino d'Europa” (meglio, di una certa Europa illuminista della seconda metà del Millesettecento) per gli interessi, i viaggi, i riconoscimenti che da vari monarchi ricevette, per i suoi reportages giornalistici, le cattedre di diritto che ricoperse (tra cui la prima in Trento, anticipatrice di un paio di secoli della locale Università), lo spirito laico, per l'epoca e fieramente anticlericale fino alla morte, non mancando in quel frangente di adempiere a “tutti i doveri di cristiano”.

Non mancò di fare il Giudice “civile e criminale” nell'ampio distretto della valli di Non e Solè e presso il Giudizio Mercantile di Bolzano luogo di incontro di vasti commerci internazionali (foro quest'ultimo specializzato).

Come filosofo, storico e pubblicista scrisse e stampò una quantità di opere, di memorie e scritti difensivi, raccolse testimonianze e ricercò documenti fino alla fine, quando “il nostro saggio morì dettando lettere” di commiato agli amici. Fu quindi un “poligrafo” a pieno e riconosciuto titolo.

Non mancò di avere corrispondenza e amicizia anche con la nobiltà feudale nonesa (in particolare con gli esponenti della famiglia Spaur di Castel Valer in Tassullo) e di difendere prevalentemente le comunità locali (o i singoli) da prepotenze e pretese provenienti soprattutto dai poteri di allora (tra cui il Principato Vescovile Tridentino).

Gli furono fatte intimidazioni anche per le sue attività e subì un'aggressione, ispirata si dice, dall'alto, che gli causò postumi e invalidità permanenti alla vista.

È evidente che un personaggio del genere possa essere stato oggetto di elogi al limite del panegirico da una parte (e fino al Novecento) e di forti denigrazioni dall'altra (peraltro diminuite) fino a rasentare da ultimo un certo oblio.

La sua penna, talvolta ironica e spesso corrosiva, fu apprezzata quale meritevole di un posto ragguardevole tra gli Illuministi dell'Italia Settentrionale, accanto a Beccaria, Verri e altri.

A contrario, altri hanno definito la “scipita satira del Pilati uno sconnesso impasto di menzogne e di buffonerie da ciarlatano”.

“Tutti hanno ragione; tutti hanno torto”: questo il titolo di un suo lavoro che può essere ritenuto esemplare di un certo relativismo che, in parte, potremmo far nostro.

L'opera sua più nota, uscita anonima nel 1767 in Villafranca (o Villafrancone) è “*Di una riforma d'Italia*” ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia”. La prima edizione fu seguita da una “edizione seconda accresciuta di altrettanto” con una prefazione nel 1770; quest'ultima in ristampa anastatica, è stata riprodotta in cinquecento copie numerate a cura dell'Istituto Italiano per gli

studi filosofici, Napoli. Meno fortunata fu un'altra opera, assai interessante, peraltro, e di argomento più strettamente giuridico e locale: “**Eccezioni** della Comunità di Fiemme contro il nuovo statuto

presentate all'eccelso governo del Tirolo nel mese di gennaio del 1784, tradotta in italiano dall'originale tedesco poco dopo. L'unica ristampa porta la data del 1896, Rovereto. Il suo impegno nella vita pubblica fu pure rilevante e – come sempre – contrastante e contrastato. Al potere locale si sostituì, alla fine del 1700, ma sicuramente per poco tempo, quello napoleonico in una delle tante invasioni del Trentino dell'epoca. Il Nostro dovette assistere chi (im)portava la libertà e intanto asportava opere d'arte, ricchezze e quant'altro, conculcava libertà minori e locali (in quegli anni le Carte di Regola persero significato e valore) e fu maestro di centralismo, in definitiva poco democratico.

Pilati fu nominato “Presidente del Consiglio Superiore del Tirolo Meridionale eretto in Trento dal generale Macdonal, comandante in capo dell'armata conquistatrice”.

Sembra di capire da vecchie cronache che l'incarico per gli “incredibili travagli sostenuti e la tormentosa situazione in cui ponevano le imperiose requisizioni del vincitore “e la continua attività di “conciliarle con il minor danno possibile del paese soggiogato “abbiano contribuito a portare a rapida fine il valentuomo che – forte di intelletto ma cagionevole di salute – ben presto morì nel paese natale dove, tra l'altro, e anche in anni precedenti, aveva tenuto pure lezioni e insegnamento con alcuni discepoli sicchè – ma forse è una esagerazione – chi si trovava a Tassullo poteva illudersi di essere a Parigi, Berlino, Coira e altre città che lo avevano ricevuto come rispettato (e forse fin troppo) lodato ospite e studioso.

Il destino del Pilati, non privo di contraddizioni, volle che la sua prima biografia fosse composta da un suo lontano parente, Padre Giuseppe Pilati, religioso e frate, e quindi membro di quelle “fraterie” contro cui egli aveva in vita scagliato strali velenosi e anche ingiusti.

È voce popolare che dopo la sua morte, parte della sua ricca biblioteca abbia contribuito ad accendere villici fuochi nelle case di Tassullo.

Sarebbe interessante tentare di ricostruirla, almeno in parte, con una mostra, in modo che la sua memoria possa mantenersi tuttora al di là della toponomastica (via Pilati a Trento è stata sede del carcere - recte della “Casa Circondariale” per moltissimi anni). Nelle pubbliche biblioteche del Trentino (e anche in quelle dei frati) si possono consultare opere e scritti. Rimango a disposizione per quanto in mio possesso e citato in virgolettato, tralasciato ogni riferimento bibliografico per evitare appesantimenti.



Convegno Oltre il Genere


Si segnala l'importante evento formativo dal titolo **“OLTRE IL GENERE. Riflessioni improrogabili: Principi Costituzionali, Diritto Penale, Diritto Civile”** organizzato in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza di Trento e con l'apporto, alla conclusiva tavola rotonda, del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

Un ringraziamento a chi ne ha riconosciuto il valore giuridico-scientifico e culturale: Regione Trentino Alto Adige (che pubblicherà gli atti del convegno), Provincia Autonoma anche come Assessorato alla Salute e Politiche Sociali e Consigliera di Parità (che sosterrà con un contributo l'evento), Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Commissione Provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo, Comune di Trento.

L'evento assume un particolare significato anche e soprattutto in ragione della recentissima approvazione della nuova normativa in tema di unioni civili e si pone indubbiamente – nell'intero panorama nazionale – come primo importante momento di riflessione giuridica.

Come ormai di consuetudine, nell'intendimento di rendere fruibili i contenuti anche a un pubblico non solo di tecnici, nel convincimento della necessità di affermare l'Avvocatura trentina nella società civile e nella Nostra Comunità, abbiamo inteso proporre **dalle 13 alle 14 presso il Castello del Buonconsiglio** una *performance* di danza contemporanea dal titolo **“TRANSIT UMBRA”**, con una coreografia *ad hoc* sul tema. A *performer*, coreografa e pianista, professionisti di fama internazionale, va il nostro ringraziamento per aver saputo condividere il significato di quest'iniziativa. Ringraziamo infine la *Royal Academy of Dance* Italia per la preziosa *partnership*. All'esito dello spettacolo, parte del pubblico sarà omaggiata a ricordo dell'evento e del significato non solo giuridico di cui è portatore, di una copia dell'Orlando di Virginia Wolf.

Il Consiglio



Ordine degli Avvocati di Trento

Largo Pigarelli 1 - 38122 Trento
T +39 0461 237196 | F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli

ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it
www.ordineavvocatitrento.it